

Decreto n. 698.23
Prot. n. 37893

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e s.m.i.;
- Visto il D.M. 270 del 22.10.2004 recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 146 del 15.04.2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18.05.2021, in vigore dal 17.06.2021;
- Visto il D.R. n. 102.2023 del 02.03.2023 con cui è stato emanato il Regolamento Didattico di Ateneo, Parte prima - Norme generali;
- Visto il Decreto Ministeriale n. 96 del 06.06.2023 recante il “Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
- Vista la nota ministeriale MUR prot. 17702 del 5.10.2023 relativa al “Decreto Ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, recante il “Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
- Vista la nota ministeriale MUR prot. 18691 del 13.10.2023 relativa al “Decreto Ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, recante il “Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”. Indicazioni operative”;
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici del 02.11.2023 con la quale viene approvata la proposta di modifica degli artt. 12, 21 e 23 del Regolamento Didattico di Ateneo, Parte prima - Norme generali, adeguandolo a quanto previsto dal D.M. n. 96 del 06.06.2023;
- Ritenuto opportuno apportare una modifica agli artt. 12, 21 e 23 del Regolamento Didattico di Ateneo, Parte prima - Norme generali;
- Tenuto conto che l’art. 11, comma 9 dello Statuto dispone che il Senato Accademico approva il Regolamento Didattico di Ateneo previa acquisizione del parere vincolante del Consiglio di Amministrazione;
- Vista l’urgenza di apportare le modifiche richieste entro il 09.11.2023 come da nota MUR prot. 18691 del 13.10.2023;
- Tenuto conto che le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione erano programmate per il 29 novembre 2023;
- Visto il Decreto rettorale n. 602 (prot. 32612) del 6.11.2023 ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 29 novembre 2023;

- Tenuto conto che in data 7.11.2023, prot. Ateneo n. 32853, è stata inviata la Ministero dell'Università e della Ricerca la richiesta di modifica al Regolamento Didattico di Ateneo;
- Vista la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca acquisita agli atti dell'Ateneo con prot. n. 35950 del 30.11.2023 con la quale vengono trasmessi il parere favorevole espresso dal CUN nell'adunanza del 15.11.2023 e il provvedimento direttoriale con il quale viene approvata la modifica della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università per Stranieri di Siena e viene autorizzato il rettore ad emanare con proprio decreto la modifica al suddetto Regolamento;

DECRETA

l'emanazione della Parte Prima "NORME GENERALI" del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università per Stranieri di Siena, contenente le modifiche agli art. 12, 21 e 23 in adeguamento a quanto previsto dal D.M. n. 96 del 6 giugno 2023 recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca", nel testo allegato al presente decreto che ne è parte integrante.

Il testo del Regolamento allegato, sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 102.2023 del 02.03.2023.

Il presente Regolamento verrà pubblicato all'Albo on line e nel sito web dell'Università per Stranieri di Siena.

Siena, 14 dicembre 2023

IL RETTORE
(f.to prof. Tomaso Montanari)*

La compilatrice: Laura Bambagioni

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

**UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO**

Parte prima

NORME GENERALI

ART. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

- a') per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- a'') per altri corsi di studio: i corsi di aggiornamento, qualificazione, perfezionamento, alta formazione; i corsi di lingua e cultura italiana per stranieri; i master, nonché tutte le altre attività di disseminazione della conoscenza promosse dalle singole strutture dell'Ateneo e articolate in modo formale;
- b') per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
- b'') per 'altri titoli di studio': i titoli di certificazione di competenza linguistica e professionale nel settore dell'italiano per stranieri; i titoli finali dei master, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento, qualificazione, alta formazione, nonché specifici diplomi di lingua e cultura italiana rilasciati, previo superamento di apposito esame finale, al termine dei corsi di studio di cui al § 1.a'';
- b''') per 'attestati / attestazioni': le dichiarazioni rilasciate al termine di corsi e attività formative la cui struttura non preveda esami finali o che comunque siano diverse da quelle dei §§ b' e b'';
- c) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- d) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del DM 270/04;
- e) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- f) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- g) per credito formativo universitario: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- h) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- i) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano il corso medesimo;

- l) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- n) per DADR: il Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca;
- o) per SSDS: la Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione;
- p) per Università o Ateneo: l'Università per Stranieri di Siena;
- q) per Statuto: lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena emanato con Decreto Rettorale n. 203.12 prot. 5463 dell'8 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21.05.2012;
- r) per Regolamenti generali dei singoli Centri: i Regolamenti con i quali gli Organi accademici hanno istituito le singole strutture dell'Università per Stranieri di Siena che abbiano fra i propri compiti anche l'organizzazione di corsi di studio.

ART. 2

Autonomia didattica

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, dei dottorati di ricerca, nonché dei corsi di aggiornamento, qualificazione, perfezionamento, alta formazione; dei corsi di lingua e cultura italiana per stranieri; dei master, nonché di tutte le altre attività di disseminazione della conoscenza promosse dalle singole strutture dell'Ateneo e articolate in modo formale attivabili dall'Università per Stranieri di Siena.

Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di tirocinio, di tutorato e di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento, nonché le attività di formazione permanente e ricorrente attivate dalle singole strutture dell'Ateneo secondo le proprie competenze indicate nei Regolamenti generali.

L'Università per Stranieri di Siena sviluppa la propria attività formativa, secondo quanto stabilito dalla l. 204/1992 nonché dalle norme dell'autonomia universitaria, nel settore della lingua e cultura italiana in contatto con le altre lingue e culture, entro un quadro generale di sviluppo della formazione permanente e ricorrente, anche facendo ricorso a tutte le modalità utilizzanti tecnologie avanzate per facilitare l'accesso alla formazione e all'alta formazione.

2. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, nonché quelli dei corsi di cui al § 1.a'' attivabili dall'Università, definiti su proposta dei competenti organi e del DADR ai sensi della normativa in vigore, nel rispetto del Regolamento di cui all'art. 11 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, sono stabiliti nella Parte seconda del presente Regolamento.

3. Il Regolamento del DADR approvato con le modalità stabilite dallo Statuto dell'Ateneo, disciplina l'organizzazione didattica dei corsi di studio e i servizi didattici integrativi che fanno ad essa capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi

con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.

Il Regolamento del DADR può prevedere che specifiche funzioni deliberative siano delegate, alla Giunta e alle strutture didattiche competenti, costituiti ai sensi dell'articolo 24, vv. 8 e 19 dello Statuto.

Per ogni attività didattico-formativa prevista nel presente Regolamento deve in ogni caso essere individuata la struttura e la figura alla quale viene conferita la relativa responsabilità.

4. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea e di laurea magistrale sono predisposti ai sensi del successivo art. 12 e sono deliberati dal Consiglio del DADR, approvati dal Senato Accademico ed emanati con decreto del Rettore.

5. Parziali deroghe rispetto a norme generali stabilite dal presente Regolamento didattico d'Ateneo possono essere previste dal Regolamento del DADR in relazione alla specificità degli ordinamenti didattici di riferimento.

6. I corsi di studio e i servizi didattici organizzati dal DADR congiuntamente con altre strutture dell'Ateneo o da più strutture dell'Ateneo sono disciplinati da regolamenti specifici, predisposti d'intesa tra le strutture interessate ed approvati dagli Organi accademici.

7. Il Regolamento della Scuola di specializzazione in Didattica dell'Italiano a Stranieri, attivata sperimentalmente nell'a.a. 1998-1999 e definitivamente acquisita all'ordinamento per effetto dell'art. 1, comma 16 della Legge 14 gennaio 1999, n. 4, è disposto ed emanato nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore e ai sensi dell'art. 3, lettera c) della Legge n. 204/1992.

8. Le disposizioni delegate all'Università, ai sensi della vigente normativa, con riguardo ai corsi di dottorato di ricerca costituiscono materia di un apposito Regolamento deliberato, sentito il Consiglio della Scuola di dottorato, e previa approvazione, per le parti di competenza, del Consiglio di amministrazione.

8bis. Ogni altra struttura dell'Ateneo, diversa dal DADR, e avente fra i propri compiti, sanciti dai Regolamenti generali, anche l'organizzazione di corsi di studio ai sensi dello Statuto e dei rispettivi Regolamenti generali approvati con le modalità stabilite dallo Statuto dell'Ateneo, elabora un Regolamento che disciplina l'organizzazione didattica dei corsi di studio e i servizi didattici integrativi che fanno ad essa capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le strutture provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.

Il Regolamento delle singole strutture in questione può prevedere che specifiche funzioni deliberative siano delegate ai Consigli di corso di studio, costituiti ai sensi dei Regolamenti generali delle strutture stesse.

9. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite dall'apposito Regolamento d'Ateneo per gli studenti, predisposto in accordo con la vigente normativa nazionale e con la normativa statutaria e regolamentare d'Ateneo. Il predetto Regolamento

è approvato dal Senato Accademico, sentite le strutture interessate, ed è emanato con decreto del Rettore.

10. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. In tutti i casi in cui si attivino procedure che richiedano l'intervento di più organi collegiali, il responsabile di ciascuno di essi dispone affinché le proprie proposte vengano opportunamente rese note anche attraverso la rete informatica dell'Ateneo.

Per ogni attività didattica promossa dall'Ateneo viene resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

11. I pareri sulle materie che, ai sensi della normativa in vigore, richiedono il pronunciamento di un organo dove siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti sono espressi da Commissione o organo a composizione paritetica docenti/studenti da istituire secondo le disposizioni dei competenti Regolamenti del DADR o della struttura interessata.

12. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca – DADR - e delle altre strutture che svolgono le attività oggetto del Regolamento stesso, ed è emanato dal Rettore.

ART. 3

Titoli di studio

1. L'Università rilascia i titoli di studio di cui all'art. 1 del DM n. 270/2004, e precisamente:

- la laurea (L)
- la laurea magistrale (LM)
- il diploma di specializzazione (DS)
- il dottorato di ricerca (DR).

2. L'Università rilascia i titoli di master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore.

2bis. L'Università rilascia attestazioni e titoli di aggiornamento, perfezionamento, qualificazione dei docenti e di altre figure professionali operanti nel settore dell'italiano come lingua straniera in Italia e nel mondo.

2ter. L'Università rilascia titoli di certificazione di italiano come lingua straniera (CILS) e di competenza in didattica dell'italiano come lingua straniera (DITALS) previo superamento di appositi esami.

2quater. L'Università rilascia diplomi di lingua e cultura italiana per stranieri di primo e di secondo grado, al termine di un percorso di studio ciascuno di durata almeno annuale, previo superamento di apposito esame al termine dei previsti corsi di studio. L'Università rilascia attestazioni di frequenza e di conoscenza della lingua italiana a stranieri che abbiano frequentato corsi di durata inferiore, superando i relativi esami.

3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli Atenei interessati.

4. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo. La lingua straniera utilizzata nel certificato può essere diversa dall'inglese nel caso sia richiesto da appositi accordi stipulati con istituzioni di Paesi stranieri.

ART. 4

Corsi di laurea

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di *dottore*.

2. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.

3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea.

La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.

4. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.

I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare con uguale numero di crediti.

I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare.

5. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.

Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.

6. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università

ART. 5

Corsi di laurea magistrale

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di *dottore magistrale*.

2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.

3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.

I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare.

4. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.

Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.

5. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

ART. 6

Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione Corsi di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine della Scuola di specializzazione in Didattica dell'Italiano a Stranieri, prevista dall'articolo 3, lettera c) della Legge 204/1992, attivata sperimentalmente nell'a.a. 1998-1999 e definitivamente acquisita all'ordinamento per effetto dell'art. 1, comma 16 della Legge 14 gennaio 1999, n. 4.

2. I corsi della Scuola di specializzazione in Didattica dell'Italiano a Stranieri hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per le funzioni richieste nell'esercizio delle particolari attività professionali che insistono nel settore della lingua italiana per gli stranieri.

3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici.

4. Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di crediti pari a quello riportato nei Decreti ministeriali, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

ART. 7

Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento in materia.

L'organizzazione della Scuola di dottorato, che raggruppa i corsi di dottorato di ricerca e le attività formative in essi previste, è disciplinata in un apposito Regolamento, ai sensi della normativa in vigore.

2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea conseguita ai sensi degli ordinamenti nazionali antecedenti al D.M. 509/1999 (c.d. 'laurea quadriennale'), della laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/99 (c.d. 'laurea specialistica'), della laurea magistrale o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di *dottore di ricerca*.

ART. 8

Master universitari

1. I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.

2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.

3. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea, o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale, o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università. Si può accedere al master di primo e di secondo livello anche essendo in possesso della laurea conseguita ai sensi degli ordinamenti nazionali antecedenti al D.M. 509/1999 (c.d. 'laurea quadriennale'), e ai sensi del D.M. 509/1999 (c.d. 'laurea specialistica').

4. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative - predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni in rispondenza con specifiche esigenze di qualificazione e alta

professionalità nei settori di pertinenza - sono stabilite dall'apposito Regolamento, deliberato con la maggioranza dei suoi componenti dal Senato Accademico ed emanato dal Rettore.

ART. 9

Formazione finalizzata e permanente

1. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:

- 1) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
- 2) corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale;
- 3) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
- 4) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- 5) corsi di aggiornamento del proprio personale. A tale attività l'Ateneo provvede valorizzando innanzitutto le proprie risorse interne di docenza.
- 6) L'Università prevede altre attività di formazione finalizzata iniziale e permanente. Tali attività possono essere predisposte anche sulla base di convenzioni con gli Enti Locali, i Ministeri, altri soggetti istituzionali italiani e stranieri, in rispondenza a specifiche esigenze di qualificazione nei settori professionali di pertinenza. Al termine di queste attività, che non possono assumere la denominazione di master se non rispondono alle specifiche caratteristiche dei medesimi, sono rilasciati attestati.

2. Le modalità per l'attivazione dei corsi di cui al comma precedente sono stabilite da un apposito Regolamento, deliberato dal Senato Accademico ed emanato dal Rettore.

3. L'organizzazione delle attività formative previste dal comma 1 è disciplinata dalle strutture che le istituiscono ai sensi dei propri Regolamenti generali, e approvata dal Senato Accademico, e infine emanata dal Rettore.

ART. 9BIS

Corsi di lingua e cultura italiana per stranieri

1. I corsi di lingua e cultura italiana per stranieri sono organizzati ai sensi della normativa istitutiva dell'Università per Stranieri di Siena e sono finalizzati allo sviluppo di abilità e competenze linguistico-comunicative generali e/o settoriali.

2. I corsi di lingua e cultura italiana per stranieri sono articolati in livelli secondo i parametri adottati a livello europeo dal Consiglio d'Europa al fine di sviluppare l'offerta di formazione linguistica dell'Ateneo e i livelli di competenza in uscita secondo un quadro comune europeo di riferimento.

3. Il Centro CLUSS dell'Ateneo, in relazione a quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo, organizza i corsi di lingua e cultura italiana distinguendoli in *corsi ordinari* e *corsi speciali*. Possono essere organizzati corsi e attività formative integrative in risposta a specifiche esigenze e richieste legate alla diffusione della lingua e cultura italiana fra gli stranieri. I corsi di italiano devono anche garantire il raggiungimento

di adeguate competenze linguistico-comunicative agli studenti stranieri che si iscrivano agli altri corsi di studio dell'Ateneo. Corsi per lo sviluppo delle competenze e abilità linguistico-comunicative generali e/o settoriali a distanza possono essere altresì organizzati da altre strutture specializzate dell'Ateneo, anche in concorso con il CLUSS.

4. Gli stranieri possono accedere ai corsi ordinari di lingua e cultura italiana se in possesso di un titolo di studio equivalente a quello necessario ad un italiano per l'accesso all'Università. Gli stranieri possono accedere ai corsi speciali di lingua italiana e alle altre specifiche attività formative pur non in possesso di tale titolo di studio.

5. I corsi ordinari di lingua e cultura italiana danno luogo all'acquisizione di Crediti Formativi Universitari, nonché di crediti secondo il sistema europeo ECTS e secondo gli altri sistemi di accreditamento internazionali al fine di rendere maggiormente spendibili le competenze maturate dagli studenti. I crediti sono conseguiti solo in seguito al superamento degli esami finali dei corsi, così come stabilito dai relativi Regolamenti.

6. I corsi di lingua e cultura italiana sono strutturati secondo le modalità stabilite dal Centro CLUSS, approvate dal Senato Accademico.

7. Al termine dei corsi di lingua e cultura italiana, previo superamento delle rispettive prove finali, l'Università rilascia attestati di conoscenza della lingua italiana.

8. Il Diploma di Lingua e Cultura Italiana (di primo e di secondo grado) è conseguito dallo studente straniero al termine di corsi di durata annuale. Per conseguire il Diploma di Lingua e Cultura Italiana di primo grado occorre avere conseguito la Certificazione di Italiano come Lingua Straniera corrispondente al livello C1 del Consiglio d'Europa.

Il Diploma dà luogo all'acquisizione di crediti formativi, secondo quanto stabilito negli appositi regolamenti e secondo la normativa vigente.

9. Titolo di ammissione al Diploma di Lingua e Cultura Italiana di secondo grado è il Diploma di primo grado. Per conseguire il Diploma di Lingua e Cultura Italiana di secondo grado occorre avere conseguito la Certificazione di Italiano come Lingua Straniera corrispondente al livello C2 del Consiglio d'Europa.

Il Diploma dà luogo all'acquisizione di crediti formativi, secondo quanto stabilito negli appositi regolamenti e secondo la normativa vigente.

10. Le attività formative dei Diplomi di Lingua e Cultura Italiana di primo e di secondo grado sono i corsi ordinari di lingua e cultura italiana, attività formative integrative, corsi mutuati dai corsi del DADR, studio individuale, prova finale, come stabilito dall'apposito Regolamento.

11. Anche le attività formative considerate nel presente articolo sono sottoposte a valutazione da parte degli studenti con le modalità stabilite dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

ART. 9TER

Esami di Certificazione di Italiano come Lingua Straniera – CILS

1. Gli esami di Certificazione di Italiano come Lingua Straniera – CILS sono riservati agli stranieri e il relativo Diploma di certificazione è conseguito previo superamento di apposito esame organizzato dal Centro CILS dell’Ateneo, successivo a un percorso di apprendimento della lingua italiana. Gli esami sono strutturati secondo i parametri del Consiglio d’Europa relativamente ai livelli di competenza linguistica e alle prove di esame.
2. Gli esami di Certificazione di Italiano come Lingua Straniera – CILS danno luogo all’acquisizione di crediti formativi, secondo quanto stabilito negli appositi regolamenti.

ART. 9QUATER

Esami di Certificazione di Competenza in Didattica dell’Italiano a Stranieri - DITALS

1. Agli esami di Certificazione di Competenza in Didattica dell’Italiano a Stranieri - DITALS sono ammessi cittadini italiani e stranieri, e i relativi Diplomi di certificazione di primo e di secondo livello sono conseguiti previo superamento di appositi esami organizzati dal Centro DITALS dell’Ateneo, successivi a specifici percorsi formativi. Gli esami sono strutturati secondo i parametri del Consiglio d’Europa relativamente ai livelli di competenza glottodidattica e alle prove di esame.
2. Gli esami DITALS danno luogo all’acquisizione di crediti formativi, secondo quanto stabilito negli appositi regolamenti e secondo la normativa vigente.

ART. 10

Crediti formativi

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall’Università danno luogo all’acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito da decreti ministeriali.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma.
5. Nel carico standard corrispondente a un credito possono rientrare:
 - a) almeno 4 ore e non più di 8 dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;
 - b) almeno 8 ore e non più di 20 dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
 - c) 25 ore di pratica individuale in laboratorio;
 - d) 25 ore di studio individuale;

e) 25 ore di tirocinio.

Per le attività formative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana da parte degli stranieri, la ripartizione interna del tipo di attività e delle ore corrispondenti è proposta dalle strutture di riferimento e approvata dal Senato Accademico.

6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilita nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 22.

7. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.

8. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale.

Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art. 27.

9. Gli studenti stranieri possono acquisire, al termine delle attività formative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana, crediti secondo altri sistemi internazionalmente riconosciuti (ECTS ecc.), ai sensi della normativa vigente.

ART. 11

Istituzione e modifica dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.

2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal DM n. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario.

I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.

3. Nel caso di titoli congiunti, i corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.

4. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Senato Accademico, su proposta del DADR ovvero su propria iniziativa, sentite le strutture interessate, e il Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza.

5. In merito ai nuovi corsi di laurea e di laurea magistrale devono essere acquisiti il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, che stende un'apposita relazione tecnica, e il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario.

6. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 12, sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

7. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 341/1990, l'istituzione con modifica del presente Regolamento è disposta con decreto del Rettore.

ART. 11BIS

Istituzione e modifica di altri tipi di corsi di studio

1. Ogni altra struttura dell'Ateneo, diversa dal DADR, e avente fra i propri compiti anche l'organizzazione di corsi di studio ai sensi dello Statuto e dei rispettivi Regolamenti generali approvati con le modalità stabilite dallo Statuto dell'Ateneo, può proporre l'istituzione di un corso di studio rientrante nella tipologia prevista dall'art. 3, §§ 2 – 2quater, secondo le modalità previste nei Regolamenti generali delle strutture stesse. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Senato Accademico, su proposta della struttura, e dal Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza.

2. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.

ART. 12

Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 11, sono approvati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione.

Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.

2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:

a. la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;

b. la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento o i Dipartimenti a cui il corso sarà annesso;

c. gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e

individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;

d. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

e. i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

f. la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa, secondo quanto disposto al comma 5 dell'art. 10 del presente Regolamento;

g. le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del DM 270/2004 e dall'art. 19 del presente Regolamento;

h. il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del DM n. 270/2004, dell'art. 4, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e dell'art. 23 del presente Regolamento;

i. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi.

3. Nel caso di nuova istituzione di corsi, il relativo ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.

4. In caso di corsi di studio interfacoltà o interAteneo, il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.

5. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.

Una pluralità di curricula può essere prevista in particolare, nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.

6. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

ART. 12bis

Ordinamenti didattici degli altri tipi di corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio che non siano corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al

precedente art. 11, sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione.

Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.

2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio determina:

- a) la denominazione, individuata coerentemente con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
- b) la struttura dell'Ateneo a cui il corso sarà annesso;
- c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i livelli di competenza e i risultati di apprendimento dello studente secondo i sistemi di descrittori adottati in sede europea (in particolare, i quadri di riferimento elaborati dal Consiglio d'Europa); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo;
- d) il quadro generale delle attività formative da inserire negli eventuali curricula;
- e) i crediti assegnati alle attività formative, riferendoli, eventualmente, ad attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formative;
- g) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del DM 270/2004 e dal presente Regolamento;
- h) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del DM n. 270/2004, dell'art. 4, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e dal presente Regolamento;
- i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio o dell'attestazione, anche per quanto riguarda la lingua straniera di stesura e di discussione dell'elaborato.

3. In caso di corsi di studio realizzati in collaborazione fra più strutture dell'Ateneo o interateneo, il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.

4. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula.

ART. 13

Attività formative dei corsi di laurea

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative affini o integrative rispetto a quelle di base o caratterizzanti anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano;

g) attività formative, anche non convenzionali, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché le attività in cooperazione con il Ministero degli Affari Esteri;

h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni, in Italia e all'estero.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma del punto 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

ART. 14

Attività formative dei corsi di laurea magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- c) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;

- d) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
- e) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;
- f) attività formative, anche non convenzionali, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché le attività in cooperazione con il Ministero degli Affari Esteri.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma del punto 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti e di base (nei corsi a ciclo unico).

ART. 14bis

Attività formative degli altri tipi di corsi di studio

1. I percorsi formativi dei corsi di studio diversi dai corsi di laurea e di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nei relativi ordinamenti didattici stabiliti dalle strutture dell'Ateneo cui i corsi fanno riferimento.

ART. 15

Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, proposti dalle strutture didattiche competenti, sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio del DADR cui fanno riferimento i singoli corsi di studio, dal Senato Accademico, nonché dal Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono emanati con decreto del Rettore.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/1990 e dell'art. 12 del DM 270/2004, il regolamento didattico di un corso di studio, specifica gli aspetti organizzativi del corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del presente Regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, delle esigenze di programmazione didattica e di coerenza formativa generale del corso.

3. Nel rispetto del richiamato art. 12 del DM 270/2004 e tenuto conto delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
- b) gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
- d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
- e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
- g) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
- h) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
- i) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
- l) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
- m) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
- n) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- o) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
- q) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
- r) i docenti del corso di studio con specifica indicazione dei docenti di cui all'art. 1, comma 9, dei DD.MM, 16 marzo 2007, e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;
- s) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio;
- t) le forme di orientamento, di tutorato e di sostegno nel rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento e nei rispettivi Regolamenti dell'Ateneo;
- u) le forme e i modi di assistenza alla realizzazione degli elaborati finali dei corsi di laurea, delle tesi di laurea magistrale e di dottorato.

4. Le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio del DADR previo parere favorevole della commissione didattica paritetica, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la delibera è adottata prescindendo dal parere. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico.

5. Le modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvate dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio del DADR e degli Organi delle altre strutture dell'Ateneo, non oltre il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello della loro entrata in vigore.

Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio possono essere disposti nel manifesto degli studi, previa approvazione del Consiglio del DADR, purché ciò sia espressamente previsto nei regolamenti didattici.

6. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono sottoposti a revisione (almeno) ogni tre anni, con particolare riguardo numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa.

ART. 15bis

Regolamenti didattici degli altri tipi di corsi di studio

1. Gli altri tipi di corsi di studio dell'Ateneo, diversi dai corsi di laurea e laurea magistrale, adottano propri regolamenti didattici. Tali Regolamenti sono proposti dai rispettivi Consigli, sono approvati dagli Organi delle strutture cui i corsi fanno riferimento, e deliberati dal Senato Accademico.

I regolamenti didattici di tali corsi di studio sono emanati con decreto del Rettore.

2. Ai sensi della normativa vigente, dei Regolamenti generali delle strutture e del presente Regolamento, il regolamento didattico di un corso di studio diverso dal corso di laurea e di laurea magistrale specifica gli aspetti organizzativi del corso, nel rispetto della libertà d'insegnamento, dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, delle esigenze di programmazione didattica e di coerenza formativa generale del corso.

3. Il Regolamento didattico di un corso di studio diverso dal corso di laurea e di laurea magistrale, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determina:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
- b) gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
- d) lo sviluppo del percorso formativo e l'eventuale articolazione in moduli;
- e) i crediti assegnati ad ogni attività e le eventuali propedeuticità;
- f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
- g) le attività formative previste, comprese quelle di autonoma pertinenza degli studenti, e i relativi crediti;
- h) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere (ove previste) e i relativi crediti;
- i) le modalità di verifica di altre competenze (ove richieste) e i relativi crediti;

- l) le modalità di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero, ove previsti, e i relativi crediti;
- m) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- n) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- o) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio.
- p) la tipologia di personale impegnato nella docenza del corso di studio con specifica indicazione. Qualora si tratti di figure diverse dai professori universitari e dai ricercatori, è richiesta la specifica indicazione dei requisiti posseduti rispetto alle discipline insegnate;
- q) le attività di ricerca a supporto, ove previste, delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio;
- r) le forme di orientamento, di tutorato e di sostegno, ove previste, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento e dai Regolamenti aventi per oggetto la materia.

4. Le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Senato Accademico, su proposta delle strutture cui afferiscono i corsi.

5. Le modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvate dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio del corso di studio e degli Organi delle altre strutture dell'Ateneo, non oltre il mese di giugno, dell'anno accademico precedente a quello della loro entrata in vigore, salvo specifiche esigenze connesse alle specifiche caratteristiche delle attività diverse dai corsi di laurea e laurea magistrale.

6. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono sottoposti a revisione (almeno) ogni tre anni, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa.

ART. 16

Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DM 270/2004 e del punto 4 delle Linee guida di cui al DM 386/2007, il Senato Accademico, sulla base delle proposte avanzate dal Consiglio del DADR, entro il mese di aprile di ogni anno accademico delibera in merito ai corsi di studio da attivare nell'anno accademico successivo, nel rispetto dei requisiti necessari, determinati con DM 31 ottobre 2007, n. 544, e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario e previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Ateneo.

Per quanto riguarda le attività delle strutture diverse dal Dipartimento, il predetto termine può subire variazioni in rapporto a specifiche esigenze delle strutture cui i corsi fanno riferimento.

2. Si intendono come requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale:

- a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi;
- b) i requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi;
- c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa in vigore e il grado di copertura dei settori scientifico-disciplinari relativi alle attività formative di base e caratterizzanti in percentuale almeno pari al 50%;

d) le regole dimensionali relative al numero degli studenti sostenibile per ciascun corso di studio.

3. Verificato per ciascun corso di laurea e laurea magistrale da attivare il possesso dei requisiti indicati al precedente punto ed acquisito il parere favorevole del Nucleo di valutazione, i corsi, corredati delle informazioni individuate dall'apposito decreto direttoriale, sono inseriti nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale.

4. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

5. Nel caso dei corsi di studio di tipologia diversa dalle lauree e lauree magistrali, valgono i requisiti di strutture, docenza, le regole dimensionali relative al numero di studenti sostenibile, di cui ai §§ precedenti, adeguati alla natura del corso di studio stesso, nella misura in cui possano favorire il pieno raggiungimento delle finalità del corso.

ART. 17

Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

1. Entro e non oltre il mese di maggio, il Consiglio del DADR, con riferimento ai Corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programma, sulla base delle indicazioni e delle proposte delle strutture didattiche competenti, le relative attività formative. Esso stabilisce in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'Ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.

2. Il Consiglio del DADR può prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi.

3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i Regolamenti del DADR possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

4. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono di norma sdoppiati quando ricorrano le circostanze previste dal punto 6 dell'art. 12 della legge n. 341/1990. In

casi eccezionali, e quando non sia possibile ricorrere ai professori e ai ricercatori confermati, anche i corsi sdoppiati possono essere tenuti da ricercatori non confermati.

I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di laurea o di laurea magistrale sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.

I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti annualmente dal Consiglio del DADR, disciplinando le possibilità di scelta in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del carico relativo.

5. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale, ma che quest'ultimo non possa attivare nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutuaione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.

La mutuaione è deliberata dal Consiglio del DADR nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale del medesimo Dipartimento. Si possono deliberare mutuaioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interAteneo.

Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutuaioni possono essere stabilite dal Regolamento del DADR.

ART. 18

Manifesto annuale degli studi e guide didattiche

1. Entro e non oltre il mese di giugno il Dipartimento predispose il proprio manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico. Il Dipartimento e le altre strutture possono determinare nei rispettivi Regolamenti disposizioni generali alle quali i manifesti dei singoli corsi devono attenersi.

Per quanto riguarda i corsi di studio diversi dai corsi di laurea e di laurea magistrale, e in particolare per i corsi speciali di lingua e cultura italiana per stranieri, il predetto termine può subire variazioni; i requisiti di trasparenza saranno garantiti dal ricorso a tutte le modalità di informazioni necessarie, ivi compresa la pubblicizzazione sul sito web dell'Ateneo.

2. Il manifesto annuale, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici, specificandole quando necessario. Esso indica i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso, ai sensi dei punti 1 e 2 del successivo art. 19; le modalità di accesso ai corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264; i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati; le indicazioni delle eventuali propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.

Il manifesto annuale può avere formato elettronico o comunque formato adeguato al conseguimento della massima trasparenza e diffusione delle informazioni presso gli studenti e i pubblici potenziali dei corsi.

3. Modifiche al manifesto annuale possono essere deliberate, per quanto riguarda i corsi di laurea e di laurea magistrale, soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.

4. L'Università pubblica ogni anno entro il mese di luglio il manifesto generale degli studi, recante le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai corsi di studio attivati. Il manifesto indica parimenti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.

5. Le guide didattiche, da predisporre anche in formato elettronico a cura dei singoli Dipartimenti e strutture didattiche entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico o delle date di inizio dei corsi diversi da quelli di laurea e laurea magistrale, riportano le informazioni contenute nel manifesto annuale degli studi, unitamente alle altre norme e notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate. Le guide devono riportare anche i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite con le guide didattiche deve essere comunicata per tempo.

ART. 19

Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.

Per l'iscrizione ad un corso di laurea sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e i Regolamenti didattici ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come indicate al successivo comma 4.

Per quanto riguarda gli studenti stranieri, il Dipartimento indica i livelli di competenza in italiano necessari per iniziare il percorso di studio, in accordo con quanto stabilito dalle circolari ministeriali in materia e in relazione alle effettive necessità linguistico-comunicative richieste dai corsi. Le strutture deputate all'insegnamento linguistico cooperano con il Dipartimento per consentire agli studenti stranieri di raggiungere rapidamente e con efficacia il livello minimo di competenza linguistico-comunicativa in italiano richiesto, e di svilupparla costantemente durante il corso di studio.

È altresì consentita l'ammissione ai possessori di diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo, o ove non più attivo, previa l'attribuzione di un debito formativo secondo modalità definite nei regolamenti dei corsi di studio del Dipartimento.

2. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, le strutture didattiche competenti indicano, previa approvazione o su delega del Consiglio del DADR, specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. I Regolamenti didattici dei

corsi di laurea determinano le relative modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.

3. Agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata dal Consiglio del DADR vengono assegnati obblighi formativi aggiuntivi.

4. Le strutture didattiche, su indicazione del Dipartimento e all'interno di una programmazione concordata e delle risorse disponibili, promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 3, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

La stessa azione è svolta per le esigenze di formazione in italiano degli studenti stranieri, in collaborazione con le strutture dell'Ateneo a ciò deputate.

5. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla vigente normativa in materia di accesso ai corsi universitari, gli ordinamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente.

Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. I requisiti curriculari devono essere determinati nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida approvate con il provvedimento ministeriale 386/2007.

L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio. Potrà non essere richiesta la verifica a coloro che abbiano conseguito la laurea con un voto non inferiore ad un minimo stabilito dal regolamento didattico stesso.

6. Fino alla definizione da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei requisiti di struttura di cui al comma 1 dell'art.1 del DM 544/2007, il Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti, può deliberare la limitazione degli accessi a corsi di laurea e di laurea magistrale individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettere a) e b), della predetta legge n. 264. La delibera motivata di programmazione con l'indicazione del numero di posti disponibili per l'anno accademico di riferimento, corredata della relazione del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, è trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la prescritta autorizzazione. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro, sentito il parere del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario, subordinatamente all'accertamento del rispetto delle condizioni stabilite dalla medesima legge 264/1999.

L'Università, tenuto conto anche delle disposizioni impartite dal Ministero per i corsi di studio a programmazione nazionale, provvede entro il 1° luglio ad indicare le modalità e il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.

Le prove si svolgono sotto la responsabilità di apposite Commissioni, così come individuate nel Regolamento del DADR, nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle disposizioni del Senato Accademico.

Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività entro i termini al riguardo stabiliti dal Regolamento d'Ateneo per gli studenti.

Per i corsi di laurea magistrale a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

7. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla Legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.

ART. 19BIS

Ammissione agli altri tipi di corsi di studio

Le procedure di ammissione, i requisiti di ammissibilità, nonché le altre materie trattate nell'Art. 19 relativamente ai corsi di studio diversi dai corsi di laurea e di laurea magistrale sono determinate dai Regolamenti didattici prodotti dalle strutture cui i corsi fanno riferimento.

ART. 20

Calendario didattico

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 giugno successivo.

Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture competenti e previa approvazione del Senato Accademico.

I corsi ordinari di lingua e cultura italiana per stranieri si svolgono per tutto il periodo dell'anno, secondo l'articolazione stabilita dagli Organi del Centro CLUSS, approvati dal Senato Accademico.

2. Il Regolamento del DADR stabilisce, per quanto riguarda i corsi di laurea e di laurea magistrale, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza e le modalità di definizione da parte del Direttore e del Coordinatore della didattica del calendario delle lezioni, da predisporre, sentiti i docenti interessati, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.

Nella determinazione del calendario delle lezioni si dovrà avere cura di evitare per il possibile sovrapposizioni fra materie di uno stesso corso, anche distribuendo armonicamente le lezioni nell'arco completo della settimana, al fine di garantire la possibilità della massima partecipazione degli studenti a tempo pieno e degli studenti lavoratori.

3. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.

Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possiede l'attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.

Gli esami sostenuti nel periodo dal 1° ottobre al 28 febbraio dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reinscrizione.

Il Regolamento del DADR stabilisce le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i corsi di laurea e di laurea magistrale. Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono comunque stabilite con almeno 60 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove, previa comunicazione al Direttore. Gli esami non possono comunque svolgersi nel mese di agosto.

Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a sei, e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti dal Regolamento del DADR, evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezioni.

L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane.

4. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.

Le prove finali si svolgono sull'arco di almeno tre appelli distribuiti nei seguenti periodi: da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio ad aprile.

5. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami dei corsi di studio sono stabiliti dalle strutture a ciò deputate e comunque previo accordo, con il Direttore del Dipartimento.

6. I corsi di studio diversi dai corsi di laurea e di laurea magistrale seguono specifici calendari stabiliti dalle strutture cui i corsi fanno riferimento, anche in accordo con le strutture di Ateneo deputate all'organizzazione della didattica e sempre tenendo conto delle esigenze di coerenza ed efficacia anche organizzativa dell'offerta formativa. I calendari sono, comunque, riportati nel Manifesto generale degli studi.

ART. 21 ***Piani di studio***

1. I Regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono prevedere più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.

Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente comma, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.

Il piano di studi è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.

2. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

3. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

ART. 22

Verifiche del profitto

1. Il Regolamento del DADR e, per quanto di pertinenza, i Regolamenti dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o di non approvazione.

2. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni della struttura didattica competente, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori e ricercatori ufficialmente responsabili degli insegnamenti.

3. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto.

Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell'art. 13, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 14 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

4. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.

5. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti didattici, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

6. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Direttore, su proposta dei professori e ricercatori titolari della materia; su proposta dei direttori delle scuole di specializzazione con riguardo a queste ultime.

Fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, le Commissioni sono composte da almeno tre membri, di cui almeno due effettivi e uno supplente. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, secondo le disposizioni dei Regolamenti del DADR.

Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore di ruolo o aggregato della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore di ruolo o aggregato indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore ufficiale (di ruolo nel caso di Commissioni articolate in più sottocommissioni).

Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo, e nei limiti stabiliti dai Regolamenti del DADR, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Direttore, su proposta del presidente della Commissione, previa approvazione da parte del Consiglio del DADR sulla base della verifica del possesso di requisiti scientifici, didattici o professionali.

7. La Commissione dispone di 30 punti per la valutazione del profitto; può essere concessa all'unanimità la lode. L'esame è superato se lo studente ha ottenuto una votazione pari o superiore a 18 punti. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi.

Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale – “Respinto” o “Ritirato” -, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera scolastica.

8. Il Presidente della Commissione esaminatrice certifica la regolarità del procedimento e la partecipazione degli altri membri della Commissione mediante l'apposizione della firma in modalità elettronica sul verbale d'esame.

9. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste al punto 3 dell'art. 20 del presente Regolamento.

Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Direttore di Dipartimento e al responsabile del corso di studio.

Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.

10. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

11. La Commissione di esame di profitto garantisce la pubblicità degli stessi. Qualora l'esame preveda prove scritte, lo studente ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati prima della verbalizzazione dell'esito dell'esame stesso. Le prove scritte e, in generale, i materiali di esame rimangono a disposizione secondo i termini di legge. Qualora l'esame preveda prove orali, queste sono pubbliche e pubblica è la comunicazione dei voti conseguiti.
12. Qualora gli esami prevedano prove scritte e orali, i Regolamenti dei singoli corsi di studio determinano la durata della validità delle prove scritte rispetto alle prove orali.
13. Il verbale di esame è firmato dal Presidente e da almeno un altro componente della Commissione.

ART. 23

Riconoscimento di crediti

1. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro corso di studio dell'Università per Stranieri di Siena ovvero nello stesso o altro corso di altra Università, anche estera, nonché il riconoscimento quale credito formativo di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e di altre conoscenze e abilità, maturate attraverso attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università per Stranieri di Siena abbia concorso, compete alla struttura didattica del corso di studio che accoglie lo studente, salvo accordi più generali stipulati dall'Ateneo.

Le medesime strutture didattiche deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra Università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.

I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.

2. Per quanto riguarda le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea e di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 12 crediti. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.

3. I crediti eventualmente acquisiti in eccedenza ai 180 prescritti per il corso di laurea possono essere riconosciuti nel corso di laurea magistrale.

4. Il Consiglio del DADR pubblicizza i criteri con i quali intende procedere ai riconoscimenti dei crediti.

5. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del corso di studio può essere abbreviata di uno o più semestri rispetto a quella normale.

6. Al fine di favorire la mobilità degli studenti e le attività di formazione condotte in modo integrato fra più atenei, italiani e stranieri, consentendo e facilitando i trasferimenti fra sedi diverse e la frequenza di periodi di studio in altra sede, l'Università stipula convenzioni ed accordi in forza dei quali vengono definite specifiche regole per il riconoscimento dei crediti.

7. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

8. In caso di trasferimento dello studente da atenei non convenzionati, le strutture didattiche che accolgono lo studente possono disporre una verifica, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere.

9. Le strutture didattiche possono riconoscere come crediti attività formative maturate in percorsi formativi di livello universitario progressivi, anche non completati. Il riconoscimento dei crediti viene effettuato con gli stessi criteri di cui al precedente comma.

10. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari o titoli equipollenti in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea.

11. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano sono acquisiti attraverso una idonea prova ovvero, secondo una apposita normativa definita dal Senato Accademico, attraverso il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti per ognuna delle lingue. I regolamenti dei corsi di studio definiscono il livello delle conoscenze e competenze richieste.

12. Gli studenti ammessi a svolgere un periodo temporaneo di studi in altra Università hanno il diritto di ottenere che il corso di studi di origine si pronunci in via preventiva sulla riconoscibilità dei crediti che intendono acquisire nell'altra Università.

ART. 24

Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio.

La prova finale della laurea, per la quale non è richiesta una particolare originalità, deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.

Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.

Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi.

Compete al Dipartimento disciplinare nei rispettivi Regolamenti, per quanto di competenza, le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti.

Il Regolamento di Dipartimento definisce le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori garantendo il più il più largo ricorso alle competenze a disposizione del Dipartimento medesima ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.

2. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Direttore di Dipartimento, e comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti.

Per quanto riguarda i tipi di corsi di studio diversi dal corso di laurea e di laurea magistrale, la composizione delle Commissioni e il relativo calendario dei lavori sono stabiliti dai rispettivi responsabili (Direttori o Presidenti).

Le Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea e di laurea magistrale – composte di norma di 7 membri e comunque da non meno di 5 per gli esami di laurea sono costituite in maggioranza da professori e ricercatori del Dipartimento.

Il Regolamento del DADR stabilisce le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio del DADR della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame.

Salvo che sia altrimenti stabilito, Presidente della Commissione giudicatrice è il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.

Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

In casi eccezionali, può essere nominato Presidente della Commissione anche un professore associato o un ricercatore confermato.

3. Le commissioni dispongono di centodieci punti e, qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa all'unanimità la lode, in riferimento alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione; la prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a sessantasei punti.

Le commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi.

Il Regolamento del DADR stabilisce il massimo di punteggio che la Commissione può attribuire in aggiunta al punteggio di base del candidato calcolato sulla media dei punti conseguiti negli esami di profitto superati durante il percorso di studi.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

I Regolamenti del DADR stabiliscono le procedure alle quali attenersi nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto.

4. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblico, e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

L'esame finale può essere sostenuto anche utilizzando tecnologie avanzate (videoconferenza ecc.), purché siano garantiti i requisiti di trasparenza, pubblicità, validità e affidabilità delle procedure.

ART. 25

Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

1. L'Università promuove e favorisce azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.

2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera scolastica, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata.

3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma comunitario Erasmus.

4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.

5. Le ulteriori disposizioni che regolano la facoltà di cui al presente articolo sono stabilite nel Regolamento d'Ateneo per gli studenti, ivi comprese quelle riguardanti le modalità di riconoscimento delle attività svolte.

ART. 26

Ammissione a singoli insegnamenti

1. È consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.

La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.

2. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea e in corsi di laurea magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali.

A chi usufruisce della facoltà di cui al presente comma non è consentito seguire più di tre insegnamenti in ciascun anno accademico, salvo situazioni particolari, specificamente disciplinate, secondo modalità definite dal Regolamento del DADR.

3. Usufruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici.

In tali casi non vale la limitazione di cui al precedente comma 2.

4. Ulteriori disposizioni circa la facoltà disciplinata dal presente articolo sono stabilite dal Regolamento d'Ateneo per gli studenti. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

ART. 27

Studenti impegnati a tempo parziale

1. Il Senato Accademico può autorizzare l'adozione di particolari modalità organizzative per gli studenti "a tempo parziale", consentendo loro di fare fronte agli obblighi dovuti per il conseguimento del titolo di studio lungo un arco di anni accademici superiore a quello previsto dalle norme in vigore senza cadere nelle condizioni di fuori corso.

2. Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri validi motivi, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere nei tempi legali le relative prove di valutazione.

3. Le strutture didattiche competenti devono prevedere a favore degli studenti impegnati a tempo parziale specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di studio, ma distribuendo le relative attività e i crediti didattici

da conseguire su un numero di anni pari fino al doppio di quello convenzionale previsto. Le strutture didattiche competenti devono, inoltre, assicurare specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.

4. Le ulteriori disposizioni in materia di carriera scolastica e di carattere amministrativo da applicare alla categoria di studenti disciplinata dal presente articolo sono disposte, per quanto di competenza, dal Regolamento d'Ateneo per gli studenti e nel Regolamento del DADR.

ART. 28

Attività di orientamento, di tutorato e di tirocinio

1. Al fine di rendere più motivata, matura e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti, l'Università promuove attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa tramite le proprie strutture appositamente dedicate.

L'Ufficio speciale del Management didattico, costituito ai sensi delle norme regolamentari relative agli Uffici dell'Ateneo, opera d'intesa con il Dipartimento e i corsi di studio e le altre strutture dell'Ateneo interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.

2. Presso ogni corso di studio è attivato un servizio di tutorato. Sono finalità del tutorato, ai sensi della normativa in vigore, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

Il Regolamento delle attività di orientamento è deliberato dal Senato Accademico, su proposta di apposita Commissione d'Ateneo, previa approvazione delle strutture coinvolte in tali attività. Il Regolamento è approvato, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione.

3. Gli obiettivi delle attività di sostegno e di tutorato sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite da un apposito Regolamento d'Ateneo per il tutorato deliberato dal Senato Accademico, su proposta di apposita Commissione, e secondo le norme specifiche stabilite dal Regolamento del DADR.

4. Al fine di favorire il rapporto più diretto con il mondo del lavoro, anche durante il corso degli studi, e in ottemperanza alle normative vigenti, sono promosse e favorite le attività di tirocinio formativo, di stage in azienda, di indirizzamento al mondo del lavoro. Tali attività possono riguardare tutti i corsi di studio dell'Ateneo.

Le strutture dell'Ateneo sviluppano programmi anche secondo modalità innovative, promuovendo il rapporto con il territorio nelle sue componenti istituzionali, scolastiche e produttive, e operano d'intesa con il Dipartimento e i corsi di studio e le altre strutture dell'Ateneo interessate.

Le attività di tirocinio sono regolamentate da un apposito Regolamento d'Ateneo per il tirocinio deliberato dal Senato Accademico, su proposta di apposita Commissione, e secondo le norme specifiche stabilite dal Regolamento del DADR.

ART. 29

Valutazione della qualità delle attività svolte

1. L'Università è tenuta ad attivare e sviluppare le procedure per misurare i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi.

Le competenti strutture sono conseguentemente impegnate a somministrare e raccogliere i questionari contenenti il parere degli studenti su attività e servizi. Tale forma di valutazione della qualità dovrà essere svolta per la totalità degli insegnamenti attivati presso ciascun corso di studio. Ogni corso di studio dovrà inoltre avviare ulteriori attività di autovalutazione, in grado di rilevare il grado di soddisfazione complessivo dello studente alla conclusione del corso seguito con particolare riguardo all'attività dei docenti, alla preparazione ricevuta, alla dotazione e al grado di fruizione di strutture e laboratori, all'efficacia dell'organizzazione e dei servizi.

La documentazione raccolta è oggetto di analisi periodiche da parte del Consiglio del DADR, e di relazioni trasmesse al Senato Accademico e al Nucleo di valutazione, contenenti le eventuali proposte di intervento anche alla luce delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati.

2. L'Università si è dotata di un sistema certificato di accertamento della qualità dei propri corsi di studio.

ART. 30

Affidamenti dei compiti didattici ai Docenti e ai Ricercatori

1. I docenti adempiono ai propri compiti didattici secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. I compiti didattici sono svolti primariamente nei corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di specializzazione; sulla base della disponibilità del monte ore individuale dei docenti e ricercatori, in relazione al monte ore di impegno didattico definito normativamente, i compiti didattici possono essere svolti anche nei master universitari di primo e di secondo livello, nei corsi di aggiornamento e perfezionamento, nonché negli altri tipi di corsi e di attività oggetto del presente Regolamento.

2. Rientrano, altresì, nei compiti didattici la partecipazione alle commissioni per la valutazione degli esami di profitto e per il conseguimento del titolo di studio, le attività di orientamento, di tutorato, di assistenza alla realizzazione degli elaborati e delle tesi finali, e ogni altra attività formativa e di supporto alla didattica alla quale l'università concorra istituzionalmente anche sulla base di convenzioni con altre istituzioni di istruzione superiore, con enti pubblici o con istituzioni del sistema scolastico pubblico.

3. Ogni docente e ricercatore deve assicurare attività didattica e tutorale continuativa, secondo quanto stabilito dal Regolamento del DADR, per l'intero anno accademico. Il ricevimento degli studenti deve essere assicurato in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo modalità e calendari preventivamente resi noti.

4. Il docente è tenuto a svolgere le lezioni dell'insegnamento o dei moduli a lui affidati. Può invitare esperti per lezioni su argomenti specifici da svolgersi di norma in sua presenza. Le lezioni tenute in assenza del docente non saranno computate nel suo monte-ore di insegnamento. Qualora, per ragioni di salute od altro legittimo impedimento, il

docente non possa tenere la lezione, questa può essere svolta, in sua sostituzione, esclusivamente da altro docente di ruolo o a contratto o ricercatore ovvero rinviata, previa informazione agli Uffici preposti dell'Ateneo affinché ne sia data pronta e efficace comunicazione agli studenti. Per quanto riguarda le altre implicazioni legate alle assenze dovute a malattia e legittimo impedimento si rinvia alla normativa vigente.

5. Per le materie relative ai periodi di congedo si applica la normativa vigente.

6. I docenti e i ricercatori sono tenuti a certificare tutte le proprie attività didattiche in appositi registri, anche in formato elettronico. Le informazioni da inserire sono stabilite dalle strutture didattiche competenti con particolare riferimento a criteri di efficacia, trasparenza e semplificazione, secondo quanto richiesto dalla normativa.

Vanno altresì annotate le attività didattiche eventualmente svolte in sostituzione del docente titolare da parte di altri docenti.

Il registro (o il testo elettronico) deve essere consegnato agli Uffici di competenza entro 15 giorni dal termine dell'anno accademico.

7. Per i corsi di studio non organizzati dal Dipartimento, il Senato Accademico predispone le procedure per l'affidamento annuale dei compiti didattici ai docenti, ricercatori e altre figure, sulla base delle indicazioni proposte dalle singole strutture, sentito il parere del Dipartimento nel caso di insegnamenti facenti capo a Settori Scientifico-Disciplinari coperti da docenti e ricercatori ad essa afferenti, e non rappresentati nelle strutture. Il termine per tali procedure è indicato dal Rettore.

8. La partecipazione alle riunioni, incluse quelle di commissioni e gruppi di lavoro istituiti dai Consigli o da altre strutture didattiche, rientra nell'adempimento dei doveri accademici.

ART. 31

Norme transitorie e finali

1. Espletate le procedure richieste, il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.

Le strutture interessate sono tenute ad uniformarsi entro l'anno accademico 2012-2013.

Il Regolamento si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai Corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del DM n. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio.

2. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per questi ultimi di optare, a domanda, per l'iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti.

3. Agli studenti iscritti a corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei precedenti regolamenti didattici d'Ateneo.

4. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento didattico viene data ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo con comunicazioni specifiche tramite il sito web

dell'Ateneo e mediante inserti nelle guide didattiche di cui al punto 5 dell'articolo 18.